

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(RESTIVO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**  
(FANFANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(REALE)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**  
(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(TOLLOY)

NELLA SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1967

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, è inteso a dare esecuzione alle decisioni adottate dalla Comunità economica europea per il sostegno della produzione olivicola dei Paese partecipanti.

La disciplina di mercato, instaurata sin dall'anno scorso in applicazione del regolamento comunitario n. 136/66/CEE, prevede, anche per la campagna olivicola 1967-68, la fissazione di due prezzi: uno per il produttore

agricolo, stabilito in modo da garantire la copertura dei costi ed una equa remunerazione del suo lavoro; e l'altro, da applicare nella fase di commercializzazione, è fissato in misura inferiore, al fine di stimolare l'interesse dei consumatori e favorire l'assorbimento delle disponibilità nazionali del prodotto, ponendolo in condizioni di concorrenza con gli altri grassi vegetali.

La differenza fra i due suddetti prezzi resta, per il totale importo, a carico della

Comunità economica europea mediante la corresponsione di una integrazione di prezzo a favore dei produttori di olive stabilita per la corrente campagna in lire 218,75 per ogni chilogrammo di olio da esse ricavato.

Il decreto in questione si differenzia dalle precedenti norme soprattutto in ordine alla individuazione dei destinatari del beneficio dell'integrazione per quanto concerne l'olio di pressione.

Infatti, poichè l'aiuto comunitario è ovviamente destinato alle categorie agricole produttrici, cui fanno carico i costi di produzione, è sembrato opportuno assegnare tale integrazione direttamente ai produttori delle olive, con ciò accogliendo le istanze delle categorie agricole interessate. Del resto, anche il precedente sistema, che prevedeva la corresponsione dell'integrazione al produttore di olio, operava a vantaggio dei produttori agricoli, perchè questi quando non hanno prodotto direttamente l'olio, hanno tratto sostanziale beneficio dal ricavo delle olive vendute sulla base di un prezzo che teneva conto del diritto all'integrazione.

Il compito di corrispondere l'integrazione di prezzo viene affidato, con l'articolo 1 del decreto, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, come era stato già disposto per la precedente campagna con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

Con l'articolo 2 è stato stabilito che l'erogazione dell'integrazione di prezzo viene corrisposta ai produttori di olive in relazione alla quantità di olio di pressione estratto dalle medesime ed ai produttori di olio di sansa per l'olio estratto dalle sansa vergini di oliva.

L'articolo 3 dispone che la cennata integrazione viene corrisposta dietro domanda rivolta all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione della provincia in cui sono state prodotte le olive, per l'olio di pressione, ed all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione ove ha sede lo stabilimento di estrazione, per gli oli estratti dalla sansa.

Tali domande, redatte su appositi moduli, sono esenti da bollo e, per i produttori di olive, possono essere inoltrate anche per il tramite degli Ispettorati provinciali della

agricoltura e loro uffici di zona, degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e loro dipendenze, degli Enti di sviluppo, degli uffici comunali, delle associazioni di categoria facenti capo ad organizzazioni a carattere nazionale, degli organismi associativi di produttori agricoli, degli enti gestori di ammasso volontario dell'olio e degli assuntori dei servizi di intervento.

Alla domanda (articolo 4) deve essere unita una dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavata dalle olive per cui si chiede il beneficio, che deve essere rilasciata dal frantoio presso cui è stata effettuata la molitura.

I produttori, che abbiano vendute le olive a gestori di frantoi, debbono unire alla domanda di integrazione una dichiarazione di produzione del frantoiano acquirente per l'olio ricavato dalle olive vendute. Nello stesso articolo sono stabilite le norme per regolare il pagamento dell'integrazione nel caso in cui i produttori abbiano vendute le olive a raccoglitori, a mediatori, a commercianti grossisti.

Per consentire l'attuazione di efficaci controlli sui quantitativi di olive prodotti, e conseguentemente sulle domande di integrazione di prezzo, l'articolo 5 prescrive che tutti i frantoi devono tenere un registro di lavorazione, nel quale giornalmente devono essere annotati: i dati occorrenti ad identificare ciascuna partita passata alla lavorazione; i proprietari delle olive; i quantitativi lavorati ed i prodotti ottenuti.

Gli stabilimenti di estrazione di olio dalle sansa sono obbligati, invece, a tenere un libro di carico e scarico, nel quale, debbono essere annotate i quantitativi di sansa acquistati, con l'indicazione del frantoio di provenienza, della relativa quantità di olio ricavata e degli stabilimenti ai quali tale olio è stato ceduto per la rettificazione.

Lo stesso obbligo è prescritto, inoltre, per gli stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva lampanti estratti dalle sansa; detti stabilimenti nel libro di carico e scarico devono annotare i movimenti di entrata delle materie prime e di uscita dei prodotti e sottoprodotti.

Con l'articolo 6 viene disposto che la AIMA, per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati dal presente decreto, può avvalersi degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, che provvedono ad espletare i necessari servizi di controllo ed a disporre il pagamento dell'integrazione a favore degli aventi diritto.

Per alleggerire il lavoro degli Ispettorati provinciali e compartimentali dell'alimentazione ed agevolare il sollecito pagamento delle integrazioni di prezzo agli aventi diritto si dispone, innovando al provvedimento concernente la campagna olivicola precedente, che l'AIMA può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad avvalersi anche di altri uffici periferici del Ministero e di Enti di sviluppo (articolo 8).

Per le esigenze anzidette possono essere comandati presso l'AIMA e gli uffici statali su menzionati, dipendenti di altri Enti pubblici nonchè dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato. Gli Enti di sviluppo espletteranno le funzioni ad esse affidate secondo le istruzioni che saranno loro impartite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

L'articolo 9 commina sanzioni penali a carico di chi compie atti fraudolenti intesi ad ottenere o fare ottenere pagamenti di integrazione di prezzo in misura superiore a quella spettante e prevede altre pene per l'omesso o irregolare adempimento di particolari obblighi imposti dalla legge.

Con l'articolo 10, in considerazione del fatto che il decreto entrerà in vigore a campagna oleicola già iniziata e che ai quantitativi di olio nel frattempo prodotto deve ri-

conoscersi il beneficio del prezzo integrativo, è stato previsto un sistema di pagamento che, pur non trascurando le normali cautele, consente la corresponsione della integrazione.

Con l'articolo 11 vengono istituite Commissioni provinciali con compiti analoghi a quelli già assegnati a tali organi per la campagna precedente ai sensi del citato decreto-legge n. 912.

Gli articoli 12 e 13 provvedono ad armonizzare con le decisioni recentemente adottate in sede comunitaria la materia delle importazioni e circolazione nei Paesi comunitari di alcuni prodotti oleaginosi.

Gli articoli 14 e 15 riguardano disposizioni di natura fiscale e l'applicazione di determinate cautele e controlli onde prevenire abusi, integrando norme già previste nel citato decreto-legge n. 912; con i sopra indicati articoli 14 e 15 si provvede, altresì, ad estendere la sovrimposta di confine anche agli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero, ed a prevedere, per tale prodotto, la restituzione della imposta di fabbricazione in caso di esportazione.

L'articolo 16 reca disposizioni circa l'applicazione delle pene di cui al precedente articolo 9; e l'articolo 17 rende applicabili per gli interventi di cui trattasi le norme dettate per la precedente campagna olearia in quanto compatibili con la nuova disciplina fissata dal presente decreto.

Gli articoli dal 18 al 22 contengono le norme di finanziamento per l'attuazione del decreto-legge.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-1968.

ALLEGATO

Decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 novembre 1967.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 38, 42, 43, 189, 191 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento della Comunità economica europea 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto l'articolo 10 dell'anzidetto Regolamento comunitario che prevede per l'olio di oliva una integrazione del prezzo al produttore pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo indicativo di mercato;

Visto il Regolamento della Comunità economica europea n. 754/67 del 26 ottobre 1967 relativo all'integrazione per l'olio di oliva della campagna 1967-68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, col quale sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del citato Regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione ai cennati Regolamenti Comunitari nn. 136/66 e 754/67;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

## Art. 1

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) oltre ai compiti di intervento per l'attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi ad essa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, provvede, per conto dello Stato, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere per l'olio di oliva, prodotto nella campagna 1967-68, una integrazione pari alla differenza fra il prezzo indicativo alla produzione ed il prezzo indicativo di mercato stabiliti dalla Comunità economica europea.

## Art. 2

L'integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 1 è corrisposta per gli oli di pressione commestibile o grezzi da raffinare nonché per gli oli estratti dalla sansa e non raffinati, purché si tratti di oli prodotti con olive nazionali raccolte nella campagna 1967-68.

L'integrazione è corrisposta:

- a) per gli oli di pressione, ai produttori delle olive, singoli od associati, in relazione alla quantità di olio estratto dalle medesime;
- b) per gli oli estratti dalla sansa, ai produttori dell'olio.

### Art. 3

Per ottenere l'integrazione di cui al precedente articoli 1, i produttori delle olive di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 debbono presentare domanda entro il 31 luglio 1968 all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui sono state prodotte le olive, indicando:

- 1) nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio del produttore;
- 2) la qualifica del produttore (proprietario diretto, conduttore o coltivatore, proprietario cedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);
- 3) l'ubicazione del fondo in cui sono state prodotte le olive (Comune, località, denominazione dell'azienda);
- 4) la superficie aziendale coltivata ad oliveto ed il numero delle piante di olivo in produzione;
- 5) la quantità di olive prodotte;
- 6) la quantità di olio di pressione estratto dalle olive;
- 7) l'oleificio presso cui è stata effettuata la molitura delle olive.

Le domande di cui al comma precedente sono esenti da bollo e debbono essere redatte su appositi moduli posti a disposizione degli interessati presso gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione e presso gli altri Uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Esse possono essere presentate agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione direttamente o per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o loro Uffici agricoli di zona, degli Ispettorati ripartimentali delle foreste o loro dipendenze, degli Enti di sviluppo degli Uffici comunali, delle Associazioni di categoria facenti capo ad organizzazioni a carattere nazionale, degli organismi associativi di produttori agricoli, degli Enti gestori di ammassi volontari di olio, degli assuntori di servizi contemplati dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, di cui l'A.I.M.A. si avvale per l'esecuzione dei propri compiti di organismo di intervento.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti alla impresa agricola ciascun avente diritto può presentare separata domanda per la parte di propria spettanza e il pagamento della integrazione sarà disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti.

Per ottenere l'integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 1 i produttori di olio di sansa vergine di cui alla lettera b) del precedente articolo 2 debbono presentare domanda, entro il 31 agosto 1968, all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione. Le domande, esenti da bollo, debbono essere redatte su moduli posti a disposizione degli interessati presso gli Ispettorati dell'alimentazione. Nelle medesime debbono essere indicati:

- a) la quantità di sansa lavorata;
- b) la quantità di olio prodotto;
- c) gli stabilimenti di molitura dai quali è stata acquistata la sansa.

### Art. 4

I produttori di olive che per la molitura del prodotto fanno ricorso ai frantoi che lavorano per conto terzi, debbono unire alle domande una dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavato, che deve essere rilasciata dal gestore del frantoio in cui è stata effettuata la molitura per loro conto.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel caso che la molitura venga effettuata in impianto gestito dallo stesso produttore delle olive, questi, in luogo della dichiarazione di produzione di cui al comma precedente, deve presentare, insieme con la domanda di integrazione, gli estratti del registro di lavorazione di cui al primo comma del successivo articolo 5, relativi alle partite di olio per le quali viene richiesta l'integrazione di prezzo.

I produttori di olive che abbiano venduto il loro prodotto a gestori di frantoio o di stabilimenti di molitura, debbono unire alla domanda di integrazione una dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavato, che deve essere rilasciata dall'acquirente, gestore del frantoio o dello stabilimento di molitura.

I produttori di olive che abbiano venduto il prodotto a raccoglitori, mediatori o commercianti e non siano in grado di ottenere da detti operatori le corrispondenti dichiarazioni del frantoiano attestanti la quantità di olio ricavato dalla partita acquistata, debbono unire alla domanda di integrazione di prezzo una dichiarazione dell'acquirente attestante la quantità acquistata. In tal caso, nella domanda di integrazione di prezzo, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta vendita, in luogo delle indicazioni di cui ai numeri 6 e 7 del precedente articolo 3, dovranno essere specificate la quantità delle olive vendute, le relative varietà e ogni altra indicazione utile alla determinazione delle relative quantità di olio e l'indicazione dell'oleificio che provvede alla molitura.

Nel caso previsto dal precedente comma, il quantitativo di olio ammissibile all'integrazione è determinato, sulla base di opportuni controlli, dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 11.

## Art. 5

È fatto obbligo a tutti gli esercenti di stabilimenti di molitura delle olive di tenere un registro di lavorazione, nel quale devono essere annotati giornalmente e per ogni singola partita:

- la quantità di olive lavorate;
- il proprietario delle olive;
- l'olio di pressione prodotto;
- la sansa ricavata.

Nello stesso registro devono essere altresì annotati: le quantità di sansa vergine cedute agli stabilimenti di estrazione dell'olio dalla sansa, con l'indicazione dello stabilimento e degli estremi della bolletta di accompagnamento della sansa avviata ai detti stabilimenti.

Gli esercenti di stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotati:

- la quantità di sansa acquistata, con l'indicazione del venditore e degli estremi della bolletta di accompagnamento;
- la quantità di sansa passata alla lavorazione;
- la relativa quantità di olio ottenuto;
- gli stabilimenti che provvedono alla rettificazione dell'olio di sansa prodotto.

Gli esercenti di stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e di oli estratti dalla sansa devono tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono indicare i movimenti di entrata delle materie prime e di uscita del prodotto finito e dei sottoprodotti della lavorazione.

Gli esercenti di stabilimenti di molitura o di stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono tenuti a segnalare ogni dieci giorni, ai competenti Ispettorati provinciali dell'alimentazione i dati riassuntivi di lavorazione, quali risulteranno dai registri di cui ai commi precedenti.

## Art. 6

Gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione provvedono ad espletare i servizi necessari ad assicurare la esatta applicazione delle norme del presente decreto, secondo le istruzioni impartite dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione dispone il pagamento dell'integrazione di prezzo spettante agli aventi diritto, con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi, con le modalità indicate all'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal Capo dell'Ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo della Ragioneria regionale dello Stato e della Delegazione della Corte dei conti competenti per territorio.

#### Art. 7

I moduli per le dichiarazioni di produzione, di cui al primo comma dell'articolo 4 sono posti a disposizione degli interessati presso gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione e presso gli altri Uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I registri di lavorazione e quelli di carico e scarico, di cui al precedente articolo 5, devono essere vidimati e timbrati dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione e ritirati a cura degli interessati presso gli Ispettorati medesimi.

È fatto obbligo agli esercenti di stabilimenti di molitura delle olive di trasmettere decadalmente, agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, copia delle dichiarazioni di produzione rilasciate nonché copia a ricalco delle pagine del registro di lavorazione.

#### Art. 8

Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto, l'Azienda si avvale degli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione, e può essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ad avvalersi anche di altri Uffici periferici del Ministero e di Enti di sviluppo.

Per le esigenze anzidette possono essere comandati, presso l'azienda e gli Uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altri Enti pubblici, nonché dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato. L'onere del personale comandato è assunto dall'Azienda.

Qualora ai sensi del primo comma del presente articolo l'Azienda si avvalga, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente decreto, degli Enti di sviluppo, nei limiti stabiliti dal Ministero della agricoltura e delle foreste, le somme occorrenti per l'esercizio dei compiti ad esse connessi ivi compresi, nella misura riconosciuta dal Ministero medesimo, gli oneri relativi all'espletamento del servizio, saranno somministrate dall'Azienda tramite gli Ispettorati dell'alimentazione a mezzo di aperture di credito disposte a favore dei Capi dei detti Ispettorati, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I Capi degli Ispettorati, sulle aperture di credito di cui al precedente comma potranno anticipare, sulla base di fabbisogni mensili, le somme occorrenti mediante ordinativi a favore degli Enti di sviluppo.

Le somme anticipate con tali ordinativi saranno utilizzate dagli Enti di sviluppo ai fini del pagamento agli aventi diritto dell'integrazione di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Gli Enti di sviluppo provvederanno a rendere mensilmente il conto, corredato delle relative quietanze, delle somme anticipate ai sensi del quarto comma del presente articolo, al Capo dello Ispettorato provinciale dell'alimentazione competente, intestatario dell'apertura di credito.

I Capi degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione renderanno a loro volta il conto trimestrale con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 6.

Gli Enti di sviluppo espletano le funzioni ad essi affidate secondo le istruzioni impartite dalla Azienda ai sensi del primo comma dell'articolo 6. Per l'espletamento di dette funzioni, essi potranno, per singoli territori, attribuire ai propri funzionari il compito di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle integrazioni di prezzo secondo le suddette istruzioni.

## Art. 9

Chiunque nelle domande, dichiarazioni o atti equipollenti previsti dagli articoli 3, 4 e 10 del presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti relativi ai prodotti per i quali il presente decreto prevede integrazioni di prezzo, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni.

La stessa pena si applica a chiunque faccia scientemente uso delle denunce, dichiarazioni o atti contenenti i dati o notizie inesatti, di cui al comma precedente, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Chiunque per effetto delle false dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo ottiene le integrazioni previste dal presente decreto è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire ventiquattromila a lire centoventimila.

L'omessa o irregolare tenuta dei registri di cui all'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni.

L'omessa o ritardata trasmissione dei documenti di cui agli articoli 5, ultimo comma, e 7 ultimo comma, è punita con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila.

Il gestore del frantoio o dello stabilimento di molitura che si sottrae all'obbligo del rilascio della dichiarazione di produzione di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 4, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

## Art. 10

I produttori di olive della campagna 1967-68, per l'olio ricavato dal loro prodotto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, debbono far pervenire all'Ispettorato provinciale della alimentazione, entro 30 giorni da tale data, la domanda di integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 3, allegando la dichiarazione di produzione rilasciata dal frantoiano. In mancanza della dichiarazione suddetta dovrà essere indicata nella domanda la data di produzione dell'olio, il frantoio presso il quale è stata effettuata la molitura, i locali dove l'olio è custodito e le altre notizie chieste con i moduli di cui all'articolo 3 secondo comma.

Per le olive vendute prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo 4.

L'Ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione dopo avere esperiti gli accertamenti del caso su conforme parere della commissione di cui all'articolo 11 del presente decreto.

## Art. 11

In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva è istituita, presso l'Ispettorato provinciale della alimentazione, una commissione, nominata con decreto del Prefetto, costituita:

- 1) dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;
- 2) dall'Ispettore provinciale dell'alimentazione, in qualità di Vice presidente;
- 3) dall'Intendente di finanza;
- 4) dal Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;
- 5) da un Ufficiale della Guardia di finanza;
- 6) dal Dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione;
- 7) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 8) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- 9) da tre rappresentanti dei produttori olivicoli, scelti dal Prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria.



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I componenti della commissione, esclusi quelli di cui al numero 9) possono farsi rappresentare da un funzionario del proprio ufficio.

Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento di cinque membri escluso il Presidente. La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente della commissione ad un funzionario appartenente ai ruoli delle carriere direttive o di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere in ordine alla organizzazione dei servizi preordinati dall'Ispettore provinciale dell'alimentazione per l'espletamento dei compiti ad esso demandati dal presente decreto, suggerendo le eventuali modifiche ed integrazioni;

b) esprimere parere sulla concessione delle integrazioni di prezzo, a norma dell'articolo 10 del presente decreto e determinare i quantitativi di olio ammissibili all'integrazione ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 4;

c) prendere cognizione, decadalmente, dei provvedimenti adottati dall'Ispettorato provinciale dell'alimentazione in attuazione del presente decreto, ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati, prescrivendo, ove lo ritenga necessario, opportuni accertamenti anche mediante organi di polizia, allo scopo di prevenire e perseguire eventuali abusi ed illeciti;

d) suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti e di abusi che vengano, comunque, rilevati nel corso della gestione;

e) esprimere parere su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;

f) riferire decadalmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste sull'attuazione del presente decreto nella provincia, precisando le concessioni di integrazione di prezzo concesse a norma del presente decreto, dei pagamenti ordinati con riferimento ad esse, degli inconvenienti verificatisi nel corso della gestione e dei rimedi suggeriti ed adottati per rimuoverli, degli abusi e degli illeciti eventualmente rilevati e delle iniziative assunte per perseguirli e per prevenirne il ripetersi.

Ai componenti della Commissione competono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione ed a tal fine i componenti non aventi rapporto d'impiego con l'Amministrazione dello Stato sono equiparati ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione. Le spese della commissione sono a carico della gestione.

Nelle province nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti della commissione di cui al primo comma del presente articolo.

## Art. 12

All'atto delle importazioni dall'estero di olive e di sansa di oliva, destinate ad uso diverso dalla disoleazione, l'importatore è tenuto al versamento di una cauzione di un importo corrispondente alla integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 1, maggiorata del 10 per cento, riferita alla quantità di olio contenuta nei prodotti medesimi.

Tale cauzione sarà rimborsata su presentazione di un certificato rilasciato dal competente comando della Guardia di finanza, attestante che la merce importata non è stata utilizzata per la fabbricazione di olio di oliva.

Trascorso il periodo di quattro mesi dalla data della nazionalizzazione senza che l'importatore abbia presentato il certificato di cui al comma precedente, la cauzione è trattenuta in via definitiva dallo Stato con decisione unilaterale.

## Art. 13

Il certificato di circolazione mod. DD4 previsto negli scambi intracomunitari dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettere *d*) ed *e*) del regolamento 136/66 non è valido se tali prodotti sono stati sottoposti nel Paese membro di provenienza al regime di controllo ai fini dell'integrazione del prezzo.

Per i prodotti di cui sopra non sottoposti, invece, al regime di controllo il certificato mod. DD4 deve contenere le indicazioni prescritte in sede comunitaria.

## Art. 14

L'articolo 17 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, è sostituito dal seguente:

« L'olio di oliva di pressione commestibile, l'olio di oliva lampante, l'olio di oliva lavato e lo olio estratto dalla sansa di oliva sono soggetti all'imposta di fabbricazione nella misura di lire 1.400 per ogni quintale di prodotto.

In eguale misura si applica la sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.

La stessa misura d'imposta si applica sull'olio contenuto nelle olive, nella sansa di olive e negli altri residui della lavorazione degli oli di oliva di cui alla voce 15.17 della tariffa dei dazi doganali, importati dall'estero. Detti prodotti debbono essere avviati con bolletta di accompagnamento dalla dogana di confine alle rispettive destinazioni.

Sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

Sull'olio di oliva rettificato e sull'olio di sansa di oliva rettificato importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella misura di lire 1.520 al quintale.

I prodotti importati dall'estero contenenti olio di oliva sono soggetti alla sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente.

L'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine di cui al terzo e sesto comma del presente articolo sono liquidate in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e imposte indirette su campioni appositamente prelevati all'atto dell'importazione».

## Art. 15

Il primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, è sostituito come segue:

« È concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione all'olio di oliva e all'olio acido di oliva di raffinazione esportati all'estero ».

## Art. 16

Le disposizioni di cui all'articolo 9, per quanto concerne la misura delle pene della multa e della ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle successive modificazioni.

## Art. 17

Le disposizioni del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, si applicano, in quanto compatibili, anche per l'attuazione degli interventi contemplati dal presente decreto.

## Art. 18

Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui all'articolo 1 del presente decreto, il cui importo sarà rimborsato all'Erario dello Stato dalla Comunità economica europea (F.E.O.G.A.), sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

## Art. 19

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, l'A.I.M.A. può essere autorizzata a contrarre prestiti a breve termine con aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, per far fronte a temporanee esigenze di cassa.

Per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dalla contrazione dei prestiti di cui al comma precedente, è aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'Azienda, al quale sarà fatto affluire l'importo di lire 2.500.000.000 mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'Azienda farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

## Art. 20

Le somme affluite al bilancio dell'A.I.M.A. a carico delle autorizzazioni di spesa, previste dall'articolo 51, primo e secondo comma, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, e non utilizzate per il pagamento delle integrazioni di prezzo e degli indennizzi relativi all'olio della campagna 1966-67, saranno versate dall'A.I.M.A. al bilancio dell'entrata dello Stato.

## Art. 21

Le somme affluite al bilancio dell'entrata dello Stato ai sensi dell'articolo 20, sono destinate, per lire 2.500.000.000 a fronteggiare l'onere di cui all'articolo 19, secondo comma e, per il restante importo, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere versate ad incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

## Art. 22

Per gli oneri di carattere generale, derivanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 600.000.000, ripartita in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1967 e lire 500.000.000 per l'anno 1968.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 2.100.000.000 per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto. Tale somma sarà ripartita fra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro per il tesoro su proposta di quello per l'agricoltura e le foreste.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui sopra sono assoggettati al controllo decentrato delle Ragionerie regionali dello Stato e delle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

## Art. 23

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti negli anni 1967 e 1968 le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

## Art. 24

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1967.

SARAGAT

MORO — RESTIVO — FANFANI — REALE — PIERACCINI  
PRETI — COLOMBO — ANDREOTTI — TOLLY

Visto: *il Guardasigilli*, REALE